

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DOTAZIONE DELLE ARMI E
DEI SERVIZI PRESTATI CON ARMI DAGLI APPARTENENTI AL
CORPO DI SORVEGLIANZA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

(approvato con deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio Direttivo il 12/06/2007

Approvato deliberazione n. 17 adottata dal Consiglio Direttivo il 10/12/2009)

CAPO I
GENERALITÀ
NUMERO DI ARMI

Articolo 1
Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
2. Gli appartenenti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso con la qualifica di agente di P.S. svolgono, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, servizio armato.
3. L'armamento in dotazione ai membri del Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2
Armamento e accessori

1. L'armamento in dotazione al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso si distingue in:
 - a. armamento individuale;
 - b. armamento di reparto assegnato ad ogni comando di Valle.
2. Le armi da fuoco in dotazione al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, da scegliersi all'atto dell'acquisto sono tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente.
3. Il Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso può dotarsi di armi corte e lunghe come dotazione di reparto; dette armi devono essere scelte tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
4. Al fine di migliorare l'efficacia del controllo faunistico ai sensi delle normative vigenti, le armi in dotazione individuale e di reparto possono essere dotate di accessori e congegni di puntamento ottici, ad intensificazione di luce ed optoelettronici prodotti per esclusivo uso civile.

Articolo 3
Armamento individuale

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominalmente in dotazione al personale del Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso per tutta la durata del rapporto di servizio.
2. Esso consta di una pistola con munizionamento consentito dalla normativa vigente.

Articolo 4
Armamento di reparto

1. L'armamento di reparto è costituito dalle armi non assegnate nominalmente e presenti nei comandi di valle. Tali armi sono distribuite al personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità comandato in operazioni di servizio a seconda delle esigenze.
2. Esso è costituito da:
 - fucili con canna ad anima liscia o rigata;
 - armi che lanciano sostanze o strumenti narcotizzanti (lancia siringhe) da utilizzarsi esclusivamente in collaborazione con un veterinario per operazioni di cattura, analisi od eutanasia della fauna ai sensi della specifica normativa in materia.

Articolo 5
Numero delle armi in dotazione

1. Con riferimento all'armamento individuale di cui all'art. 3, il numero complessivo delle armi corte con il relativo munizionamento, costituito dal quantitativo di cartucce strettamente necessario ed equivalente alla capacità del caricatore di ciascuna arma, corrisponde al numero di agenti di P.S. in pianta organica, aumentato di 5 unità, per sopperire ad eventuali necessità di manutenzione o sostituzione.
2. Il numero complessivo di armi e munizioni in dotazione di reparto è determinato e, ove necessario, modificato, in relazione alle esigenze di servizio, con provvedimento motivato del Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in relazione alle esigenze di servizio.
3. Il provvedimento che fissa il numero complessivo delle armi in dotazione e ogni sua modifica è comunicato ai Prefetti di Aosta e Torino.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 6
Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 devono espletare il servizio muniti esclusivamente dell'arma e relativo munizionamento assegnati in dotazione dall'Ente Parco, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.
2. Nei casi in cui l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi e munizioni diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse.

Articolo 7

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso in possesso della qualifica di Agente di P.S. con provvedimento del Direttore dell'Ente comunicato al Prefetto, dal quale dovranno rilevarsi:
 - le generalità complete dell'agente;
 - gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - la descrizione del munizionamento.
2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
3. Le armi di reparto di cui all'Art. 4 del presente regolamento vengono assegnate occasionalmente nei casi previsti dallo stesso articolo con le modalità previste nel successivo articolo 12.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, nonché, per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dei confini giurisdizionali del Parco Nazionale Gran Paradiso e viceversa.
5. Nel caso di frequenza del poligono di tiro a segno di cui all'art. 20 del presente regolamento, gli addetti, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio del Parco fino alla sede del poligono e viceversa.

Articolo 8

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Gli agenti appartenenti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, di cui all'art. 1, che, previa disposizione del Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta da parte della competente Autorità, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per i servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Parco su richiesta delle competenti Autorità per finalità di soccorso in caso di disastro o di calamità, ovvero in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.

Articolo 9

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso dagli addetti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso in possesso della qualifica di Agenti di P.S. sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei luoghi in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio comandato e viceversa.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10

Registri

1. Presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso vengono istituiti i seguenti registri:
 - *"Registro Generale Armi"*, in cui vengono caricate tutte le armi presenti presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso; in tale registro si annotano in apposite sezioni le assegnazioni individuali nonché il comando di valle in cui sono dislocate le armi di reparto; il registro è vistato dall'Autorità di P.S. competente e dal Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;
 - *"Registro Generale Munizioni"*, in cui vengono caricate e successivamente scaricate tutte le munizioni, individuali e di reparto, presenti e integrate presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso; tale registro è vistato dall'Autorità di P.S. competente e dal Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;
 - *"Registro armi in dotazione e relative munizioni"*, presente in ogni singolo comando di valle e il cui assegnatario è il capo servizio, in cui si annotano: le armi di reparto con il relativo munizionamento presenti, il carico, lo scarico e l'integrazione delle munizioni, il prelievo dell'arma di reparto; ogni variazione nel quantitativo delle munizioni detenute dovrà essere immediatamente annotata sul registro dal Capo servizio, con l'indicazione del motivo che ha determinato la variazione, sia in aumento, sia in diminuzione; tale registro è vistato dal Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Articolo 11

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma individuale assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 7 comma 1, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione nell'apposito *"Registro Generale Armi"*.
2. L'arma di reparto assegnata ai sensi dell'art. 7, comma 4, è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armadio corazzato del comando di valle. La medesima deve essere riconsegnata nel luogo di prelievo al termine del servizio; ogni prelievo è annotato nel *"Registro armi in dotazione e relative munizioni"*.

3. L'arma assegnata in via continuativa deve essere immediatamente versata al comando di valle allorquando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.
4. Della riconsegna dell'arma di cui al precedente comma 3 deve essere data immediata comunicazione al Prefetto.

Articolo 12

Doveri dell'assegnatario

1. Ogni membro del Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c. segnalare immediatamente all'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d. applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente all'esercitazione di tiro, maneggio e manutenzione di cui all'art. 20;
 - f. segnalare per iscritto ogni colpo esplosivo dalle armi in dotazione alla Direzione dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso e all'Autorità di P.S.;
 - g. denunciare prontamente ogni smarrimento o furto di arma o munizioni alla Direzione dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso e all'Autorità di P.S.”
2. A tal fine l'assegnatario dovrà in particolare:
 - a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
 - b. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave e, comunque fuori dalla portata di chiunque, in particolare di minori e di incapaci; custodire le munizioni separatamente; in caso di assenze protratte adottare ogni altro accorgimento utile per evitare che l'arma possa venire utilizzata;
 - c. evitare in ogni caso di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - d. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - e. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Articolo 13

Istituzione di armeria

1. L'istituzione dell'armeria non è necessaria in quanto si tratta di custodire armi in numero inferiore a quindici e munizioni in numero non superiore a duemila cartucce per comando di valle.
2. Presso ogni sede di valle è previsto un armadio corazzato di cui al successivo art.16; copia delle chiavi di ogni armadio sono consegnate al Direttore e al Capo servizio di valle responsabile, tenuto alla custodia.
3. Le armi individuali non assegnate e di reparto nonché le munizioni sono custodite negli appositi armadi, di cui al successivo art. 16, situati nei comandi di valle, e sono assegnate, ritirate e controllate osservando le disposizioni della normativa vigente.
4. Le funzioni di consegnatario dell'armadio blindato sono svolte dal responsabile di valle o, in caso di assenza, da un suo sostituto detto sub-consegnatario.
5. Il Direttore dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso provvede alla nomina dei responsabili di valle e dei sub consegnatari.

Articolo 14

Tenuta e custodia delle armi nei comandi di valle

1. Il consegnatario delle armi è il responsabile di valle presso la quale le stesse sono depositate, come previsto dal precedente articolo 14.
2. In caso di sua assenza, o impedimento, sono autorizzati a svolgere le funzioni di responsabile della custodia delle armi i sostituti, come previsto nella pianta organica dell'Ente.
3. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e munizioni, nonché le munizioni in dotazione al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso sono custodite nell'armadio corazzato collocato nei comandi di valle dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, in apposito locale non aperto al pubblico.
4. La Direzione dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso determina con propria circolare interna le misure di sicurezza necessarie (sistemi anti-intrusione e di allarme, caratteristiche degli armadi blindati).
5. Le armi assegnate in via continuativa vengono custodite da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio.

Articolo 15

Armadio corazzato

1. L'armadio corazzato dove sono custodite armi e munizioni deve essere tenuto sempre chiuso; l'apertura deve essere limitata alle operazioni di movimento armi nonché alle ispezioni, ed essere effettuata in assenza di persone estranee all'Ente.
2. Tutte le operazioni relative alle armi e munizioni sono annotate, a cura dei consegnatari o sub-consegnatari, nei Registri previsti dall'art. 11.

Articolo 16

Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario delle armi

1. Il consegnatario, ovvero il sub consegnatario, cura con la massima diligenza:
 - a. la custodia delle armi e la conservazione delle stesse nell'apposito armadio corazzato;
 - b. effettua i controlli giornalieri e/o periodici;
 - c. cura la tenuta e la conservazione dei registri e della documentazione;
 - d. cura la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
 - e. dispone per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni redigendo rapporti al Direttore per ogni irregolarità.

Articolo 17

Distribuzione, ritiro delle armi e delle munizioni

1. Durante l'operazione di consegna o ritiro delle armi o delle munizioni, nei locali ove si trova l'armadio corazzato, non devono esserci persone estranee al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
2. Le armi devono essere sempre consegnate e riconsegnate scariche.
3. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in apposito luogo isolato e comunque non nei locali dove sono custodite le armi e le munizioni.

Articolo 18

Controlli e sorveglianza

1. I controlli periodici nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono effettuati dal consegnatario o dal sub-consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni al Registro armi in dotazione e relative munizioni.
2. Il Direttore o l'Ispettore possono disporre visite di controllo e ispezioni interne per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni in materia di armamento.

Articolo 19

Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo; sono inoltre tenuti a frequentare i corsi di addestramento al maneggio e alla manutenzione organizzati dall'Ente.
2. A tal fine il Direttore provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica

Sicurezza, alla Sezione di Aosta del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n° 286.

3. Il Direttore, su richiesta motivata dell'Ispettore del Servizio di Sorveglianza, dispone la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO - IDONEITA' FISICA, PSICHICA ED ATTITUDINALE DEL PERSONALE DEL CORPO DI SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALL'USO DELL'ARMA

Art. 20

Tessere di riconoscimento per il personale di sorveglianza del parco Nazionale Gran Paradiso

1. I tesserini per il corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso hanno dimensioni di cm 100x70 e recano nella parte anteriore: spazio per la fotografia, numero della tessera, qualifica, cognome e nome, data e luogo di nascita, data di rilascio, firma dell'agente di PS e dell'autorità che ha rilasciato il documento, nonché stampigliatura "Parco Nazionale Gran Paradiso" con il logo del Parco.
2. Nel verso esse recano la dicitura "Repubblica Italiana - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", recano la dicitura Agente di PS (art. 1, c. 1107, legge 27 Dicembre 2006, n. 296) Ufficiale di PG o Agente di PG art. 57 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 e art. 3 e 136, R.O. approvato dal Ministero dell'Agricoltura il 16.10.1980. Validità anni 10. In fondo scritta e logo del Parco di appartenenza, e scritta Corpo di Sorveglianza.
3. I colori della tessera sono così determinati:
verde: per i guarda parco
blu: per gli aiuto caposervizio
rosso: per i capiservizio
marrone: per l'ispettore.

Art. 21

Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per il personale del Corpo di Sorveglianza dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, è accertata l'idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso effettua visite mediche e accertamenti sanitari secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della

Direzione, che tengano conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio può essere chiesto dall'Ente Parco nei confronti del personale del Corpo di sorveglianza rientrato in servizio dopo periodo di assenza per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e comunque in relazione a specifiche circostanze rilevabili d'ufficio dalle quali emerga la necessità o l'opportunità del suddetto giudizio.
4. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di Sorveglianza dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, che espleta funzioni di P.S., è previsto un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli .

Art. 22

Ritiro dell'arma

1. Qualora venga emanato nei confronti di un appartenente al Corpo di Sorveglianza dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso il Decreto Prefettizio di cui all'art. 39 del T.U.L.P.S. con cui si vieta la detenzione di armi e munizioni, il Direttore dell'Ente dispone l'immediato ritiro dell'arma d'ordinanza e del relativo munizionamento, indicando il soggetto responsabile del ritiro.
2. L'arma, con il relativo munizionamento, assegnata al dipendente del Corpo di sorveglianza dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso viene parimente ritirata dall'Autorità di cui al comma 1 per il periodo di assenza dal servizio dovuta ad aspettativa per motivi di salute od al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.
3. L'arma, con il relativo munizionamento, deve essere tempestivamente ritirata nel caso di sospensione dal servizio ovvero nel caso in cui venga diagnosticata un'infermità di natura neuro-psichica, ovvero nei casi di manifesta alterazione correlata all'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
4. L'arma, con il relativo munizionamento, deve essere restituita all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni

Art. 24

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti del Corpo di Sorveglianza; una copia sarà altresì conservata all'interno delle relative autovetture di servizio.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno decorrente dalla data della sua pubblicazione nella G.U.